

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 61**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE MILIO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
NEI CONFRONTI

DELL'ONOREVOLE MARCO BOATO

procedimento civile n. 10890/90 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano

Comunicata alla Presidenza l'11 dicembre 2000

ONOREVOLI SENATORI. – Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 24 giugno 1999, ha comunicato al Presidente del Senato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 252/99, depositata il 23 giugno 1999, ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 20 marzo 1997, con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Marco Boato nei confronti del magistrato dottor Guido Salvini, conflitto promosso con ricorso del Tribunale di Milano. Nella predetta sentenza, in particolare, la Corte sancisce il principio per cui è alla Camera cui il parlamentare appartiene al momento del fatto che competono i poteri connessi alla prerogativa dell'insindacabilità. In tal senso, la Corte ha ritenuto competente a pronunciarsi sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Boato, in relazione alle quali pende giudizio civile dinanzi al Tribunale di Milano, il Senato della Repubblica cui il parlamentare apparteneva all'epoca in cui rese le dichiarazioni stesse, e non la Camera dei deputati.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 30 giugno 1999 e, il 2 luglio successivo, ha trasmesso, ad integrazione di quanto già inviato, una lettera pervenuta dall'onorevole Boato e l'allegata documentazione.

In tale ultima lettera l'onorevole Boato espone la vicenda che lo riguarda, ricordando che è pendente nei suoi confronti, presso il Tribunale di Milano, un procedimento civile iniziato dal dottor Guido Salvini, magistrato presso il medesimo Tribunale, nel quale si controverte di alcune dichiarazioni formulate

dallo stesso Boato in occasione della testimonianza da lui resa nel corso del processo a carico di Adriano Sofri ed altri imputati dell'omicidio Calabresi, nonché in alcune interviste concesse alla stampa. L'onorevole Boato aveva dichiarato che lo stesso dottor Salvini aveva interrogato, senza le formalità previste dalla legge, un terrorista «dissociato» detenuto, cercando di far dichiarare al medesimo che il suddetto parlamentare era il mandante dell'omicidio Calabresi, fatto – quest'ultimo – per il quale, oltretutto, il citato magistrato non aveva ricevuto alcuna delega di indagine.

L'onorevole Boato ricostruisce altresì l'esame avvenuto nell'ambito della Camera dei deputati della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, da lui trasmessa a tale ramo del Parlamento il 13 marzo 1997 e discussa dalla Camera, secondo la prassi allora vigente nel senso della competenza della Camera di appartenenza del parlamentare al momento del processo.

Gli allegati prodotti al Senato dall'onorevole Boato ricomprendono numerosa documentazione, in parte attinente al processo civile in corso nei suoi confronti, tra cui l'atto di citazione presentato dal dottor Salvini, in parte relativa all'attività parlamentare dello stesso Boato, in parte infine concernente l'*iter* presso la Camera dei deputati, che ha portato quest'ultima a ritenere sussistente l'insindacabilità delle dichiarazioni espresse dall'onorevole Boato, nonché le fasi del giudizio per conflitto di attribuzione svoltosi dinanzi alla Corte Costituzionale.

Nell'atto di citazione sono riportate testualmente le espressioni usate il 23 febbraio 1990 dall'onorevole Boato, all'epoca senatore, nei confronti del dottor Salvini deponendo dinanzi alla Corte d'assise di Milano

nel processo Calabresi: «e poi nell'86, c'è la vicenda che mi riguarda personalmente (e che io trovo la più grave), che è quella di un magistrato che va a mettere il mio nome in bocca ad un detenuto... Dopo di che, la cosa più grave è l'84-86 (perché non è più grave nel senso che mi colpiva direttamente, e altrettanto Tullo e Fossati, ovviamente)... che a un certo punto venne fuori (ovviamente, io non so quanto attendibile fosse) la voce dei mandati di cattura, o, addirittura, poi ho pensato che fosse una provocazione per vedere se veramente io scappavo, perché poteva essere una provocazione ('Vediamo come reagisce Boato se gli facciamo dire che deve scappare perché ha un mandato di cattura per Calabresi); e questo l'ho pensato però, dopo, nell'86, quando ho capito che c'erano dei magistrati che andavano nelle carceri a parlare con dei detenuti, e che mettevano in bocca il nome mio (e non so se anche di altri, ma il mio sicuramente) per cercare di attribuire a me di essere il mandante di un omicidio, e io ho trovato questa cosa di una pazzia giudiziaria, come metodo, come rilevanza penale, come rilevanza disciplinare, come deontologia, come moralità, tale che, ovviamente, ne ho parlato con Sofri... (ovviamente)».

Più oltre, nella medesima testimonianza, l'onorevole Boato cita espressamente il nome del dottor Salvini, affermando: «La vicenda nasce dal fatto che un avvocato (e poi, dopo, faremo anche le specificazioni) mi ha informato delle cose (che io, adesso, non ricostruisco per brevità alla Corte) che ho esattamente scritto nella lettera indirizzata a un magistrato di questo palazzo di giustizia, che è il dottor Guido Salvini, che allora era giudice istruttore e non so se lo sia ancora». L'onorevole Boato, proseguendo nella testimonianza, riferisce di aver indirizzato tale lettera al dottor Salvini al fine di informarlo che gli era pervenuta voce che a un detenuto sarebbe stato, fuori verbale e senza averne competenza istruttoria, messo in bocca, come ipotesi istruttoria ovviamente, il suo

nome come mandante dell'omicidio Calabresi, e che ciò sarebbe avvenuto ad opera dello stesso Salvini. La lettera era stata inviata dall'onorevole Boato al dottor Salvini per chiedergli di smentire il fatto.

Nell'atto di citazione, il dottor Salvini si duole altresì delle dichiarazioni rilasciate dall'onorevole Boato, al termine della deposizione testimoniale, al TG1 e al TG2, ribadendo le accuse rivolte contro lo stesso Salvini. Vengono altresì in causa le espressioni usate dall'onorevole Boato nel corso di un dibattito organizzato alla casa della cultura di Milano, all'indomani della pronuncia della sentenza della Corte d'assise nel processo per l'omicidio del dottor Calabresi, nonché l'intervista dello stesso Boato, pubblicata sul settimanale «Il Sabato» del 12 maggio 1990, con il titolo «L'imbeccata». In tale ultima intervista l'onorevole Boato, ripetendo le accuse nei confronti del dottor Salvini, affermava che «un giudice di Milano girava per le carceri e metteva in bocca ai detenuti... più o meno pentiti... il mio nome». Più avanti, l'onorevole Boato dichiarava: «Quel magistrato si chiama Guido Salvini».

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 22 luglio 1999, nel corso della quale è stato ascoltato l'onorevole Boato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, e nelle sedute del 27 luglio, del 16 e del 23 settembre e del 14 ottobre 1999, del 19, del 21 e del 26 settembre, del 3 e del 12 ottobre e del 16 novembre 2000. Nella seduta del 3 ottobre scorso l'onorevole Boato è stato nuovamente ascoltato dalla Giunta, al fine di assumere ulteriori chiarimenti sull'andamento del processo civile pendente dinanzi al Tribunale di Milano.

Nel corso delle audizioni presso la Giunta, l'onorevole Boato ha esposto i motivi alla base della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, motivi ravvisati nella connessione tra le dichiarazioni, oggetto dell'atto di citazione, e la sua attività parlamentare, che per la quasi totalità, nel succedersi dei mandati da lui rivestiti, è stata sempre

dedicata a vicende riguardanti la giustizia e il terrorismo, temi che si rispecchiano a pieno nella fattispecie particolare che lo riguarda. In proposito, ha ricordato che nella VIII legislatura, in qualità di deputato, è stato componente della Commissione giustizia della Camera, mentre nella X legislatura, quale senatore, ha presentato la proposta di legge da cui scaturì l'istituzione della Commissione di inchiesta sul terrorismo e sulle stragi, della quale egli ha fatto parte, fino a quando non si «autosospese» dopo aver ricevuto una comunicazione giudiziaria in merito alle indagini sull'omicidio Calabresi, indagini che portarono successivamente all'archiviazione della sua posizione. Attualmente, come deputato, presso la sottocommissione pareri della I Commissione della Camera, è per consuetudine incaricato di svolgere le funzioni di relatore in ordine ai progetti di legge in materia di giustizia.

La Giunta, competente a conoscere e deliberare in ordine alla richiesta di insindacabilità *de qua*, ritiene che le affermazioni rese alla Corte di Assise di Milano, le dichiarazioni rilasciate alla stampa e le espressioni, sempre di analogo contenuto, usate dall'onorevole Marco Boato in ordine alla vicenda che ci occupa, sono da ritenere opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni ben dovendo esse interconnettersi funzionalmente con l'attività parlamentare.

Appare estremamente riduttivo, infatti, collegare e limitare la tutela della insindacabilità di un parlamentare ad una stretta connessione e pertinenza rispetto alle dichiarazioni da lui rese nell'esercizio dell'attività parlamentare formalmente intesa: se così fosse, come si evince da una interpretazione costituzionale estremamente restrittiva, l'attività del parlamentare dovrebbe paradossalmente ricondursi soltanto a quella svolta negli «orari d'ufficio» e «nelle materie in calendario» e non anche a tutte quelle attività in occasione delle quali egli, in qualunque contesto o circostanza, ha il dovere, più

che il diritto, di esaminare, criticare e denunciare nel senso più ampio del termine.

A ben guardare anche quando un parlamentare si allontana dai «palazzi della politica» e dallo stretto esercizio delle funzioni tipiche egli continua ad essere un «parlamentare» ossia un rappresentante della Nazione e, in quanto tale, non possono essergli sottratte le prerogative che costituzionalmente gli sono garantite: anche se non può non constatarsi come le Camere abbiano sostanzialmente abdicato alle prerogative funzionali tipiche dei loro componenti consentendo ripetute e rinnovate, quanto improprie, ingerenze esterne che devono, senz'altro, indurre questa Assemblea ad uno scatto di orgoglio, ad un atto di coraggio, ad una assunzione di responsabilità a tutela non soltanto del parlamentare Boato, come nella specie dovrà essere dovendosi sussumere le sue dichiarazioni nell'ambito dell'attività politico-parlamentare propria, ma della democrazia parlamentare che, diversamente decidendo, verrebbe ad essere ulteriormente violata. Non v'ha dubbio, infatti, che la vicenda che ha interessato l'onorevole Boato travalica il fatto in sé per assumere il rilievo di una denuncia dei mali della giustizia, di deprecabili comportamenti di magistrati di cui, quello in esame, non è – purtroppo – l'unico ma uno dei tanti che negli ultimi anni, con frequente ricorrenza, hanno violentemente caratterizzato e condizionato l'amministrazione della giustizia nel nostro Paese, ed è significativo episodio che rivela, in particolare, le distorsioni delle regole processuali nell'uso (e nell'abuso!) dei collaboratori di giustizia, materia questa che da anni è oggetto di ampio dibattito politico e giuridico ma che, malgrado la sua delicatezza sotto il profilo del diritto e della civiltà giuridica, stenta a trovare idonea soluzione legislativa.

È fatto obiettivamente grave che un magistrato, peraltro *incompetente* – essendo l'indagine relativa affidata ad altro magistrato – svolga un interrogatorio informale, e, quindi, senza verbalizzazione e in assenza

del difensore del detenuto per convincerlo ad ammettere che l'onorevole Boato era stato il mandante di un gravissimo fatto di sangue, l'omicidio del commissario Calabresi.

Ha sostenuto l'onorevole Boato, nella audizione avanti la Giunta, che egli conservò sempre il dubbio che l'episodio che lo aveva riguardato non fosse stato in realtà un caso isolato, tanto che fu spinto a rendere ripetutamente pubblici i fatti di cui era stato bersaglio perché la loro divulgazione potesse far sì che tali metodi non si perpetuassero a danno di cittadini comuni che si fossero trovati, per (dis) avventura, nella sua stessa situazione ossia oggetto di «attenzioni» non proprio consonanti con i principi del diritto e del corretto esercizio della giurisdizione.

Peraltro è sufficiente richiamare il contenuto dei passi più significativi dell'esame testimoniale dell'onorevole Boato avanti la Corte di Assise di Milano per coglierne appieno - analogamente ai contenuti dell'intervista e dei successivi interventi - il significato di critica politica collegata alla funzione parlamentare dello stesso che non può, perciò, revocarsi in dubbio: si legge, infatti, a pag. 1848 dell'interrogatorio del 23 febbraio 1990: «.....nell'86, quando ho capito che c'erano dei magistrati che andavano nelle carceri a parlare con dei detenuti, e che mettevano in bocca il mio nome (e non so se an-

che di altri, ma il mio sicuramente) per cercare di attribuire a me di essere il mandante di un omicidio....» ed a pag. 1866: «.....però vorrei che, nella storia della magistratura italiana, questi metodi finissero, ed è solo questo il motivo per cui io dico questa cosa.»; ed a pag. 1867: «.....e spero soltanto che questa vicenda, in Italia...magari si ripete con un disgraziato che non è un senatore, che non si chiama Marco Boato, e che non è conosciuto, e che finisce nei guai, perché è uno che non ha nessuna tutela; e vorrei che questi metodi (e non mi rivolgo a Lei, ovviamente, Presidente, mi rivolgo a chi usa...) non succedessero più nel nostro Paese» ed ancora continuando «poi ho letto che in questi giorni è successo qualcosa di questo genere per uno di estrema destra, quindi lontanissimo da me, un deputato missino, da parte di un pentito, accusato....».

* * *

Per tali motivi la Giunta propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MILIO, *relatore*

